



Il direttore generale

Atto organizzativo n. 02/2013
Provvedimento n. 2 del 22 gennaio 2013

Alle signore/ai signori Dirigenti

Alle signore/ai signori Titolari di posizione
organizzativa e di Alta professionalità

e per conoscenza

Al signor Segretario generale

Oggetto: normativa sui termini dei pagamenti nelle transazioni commerciali e indicazioni operative per l'uso dell'applicativo "statistico ciclo fatture"

Sommario: 1. Normativa sui tempi di pagamento – 2. Aspetti operativi e organizzativi

Gentili collaboratrici/collaboratori,

il presente atto organizzativo si suddivide in due parti:

- la *prima parte* è dedicata ad un richiamo alle nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (di seguito [D.Lgs 192-2012.pdf](#)), recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- la *seconda parte* contiene le indicazioni operative con riferimento:
 - a) ai singoli aspetti della nuova disciplina;
 - b) alle nuove funzionalità del programma "statistiche ciclo fatture", accessibile dalla nostra intranet.

Trasmetto la scheda di lettura veloce e un approfondimento della normativa a cura dell'avv. Mareto e della dottoressa Borga, componenti del Gruppo di lavoro per il servizio studi istituito da questa Direzione.

PARTE I – NORMATIVA SUI TERMINI DI PAGAMENTO

Il D.Lgs n. 192 del 2012 completa il precedente decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della normativa europea, con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro i ritardi nei pagamenti.

La nuova normativa trova applicazione anche per i pagamenti effettuati, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale fra privati e **amministrazioni aggiudicatrici**, ossia amministrazioni dello Stato; **enti pubblici territoriali**; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, comma 25, d.lgs n. 163 del 2006, e s.m.).

1.1. AMBITO OGGETTIVO

La normativa ha ad oggetto le transazioni commerciali per gli acquisti di beni e servizi e, quindi, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni:

- di certo, i "contratti pubblici di forniture di beni e servizi", regolati dal Codice dei contratti pubblici n. 163 del 2006 e dal relativo regolamento generale di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni;
- forse, i lavori pubblici, regolati dallo stesso Codice, per i quali, però, esiste una normativa speciale (*ora essenzialmente contenute nel d.P.R. n. 207/2010*).

Per quanto attiene ai lavori pubblici, non è chiaro se sono o meno compresi nella previsione normativa. In materia si registrano opinioni difformi, anche se l'Avcp, in vigenza del precedente orientamento, si era espressa per l'esclusione dall'ambito oggettivo dei lavori pubblici¹

1.2. TEMPI DI PAGAMENTO

Le nuove norme prevedono i seguenti tempi di pagamento:

- trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi, se la data di ricevimento da parte del debitore della fattura è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione di servizi;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi, se non è certa la data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della merce o delle prestazioni dei servizi, se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Il termine di trenta giorni è estensibile a sessanta giorni quando il debitore è **una pubblica amministrazione**. In questo caso, le parti possono pattuire in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello sopraindicato, ma non superiore a sessanta giorni, se riescono a giustificarlo con la natura o l'oggetto del contratto o le circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione, non è possibile derogare al termine di 60 giorni, pena la nullità parziale e la sostituzione di diritto della clausola iniqua.

1.3. INTERESSI MORATORI

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Per interessi legali di mora si intende gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento al 1° gennaio, maggiorato di otto punti percentuali (prima erano 7 punti percentuali).

Oltre agli interessi, il D.Lgs n. 192 prevede l'obbligo del debitore di rimborsare forfettariamente 40 euro a titolo di risarcimento danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. Tale obbligo riguarda sia le imprese che le pubbliche amministrazioni.

Sono nulle per legge le clausole contrattuali di esclusione del diritto al pagamento degli interessi di mora e, in via presuntiva, quelle che escludono il risarcimento dei costi di recupero.

1.4. DECORRENZA

Le disposizioni in commento si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

1.5. ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

Ricordo l'art. 9, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009, richiamato nella mia [Circolare n. 3-2010.pdf](#), secondo cui richiamavo la vostra attenzione sui seguenti aspetti:

- a) ciascuna amministrazione deve adottare le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'amministrazione;
- b) il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti, deciso secondo apposito crono programma del prevedibile stato di avanzamento delle prestazioni, sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con conseguente responsabilità.

2. PARTE II - ASPETTI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI

2.1. MISURE ORGANIZZATIVE GIÀ ADOTTATE

Occorre premettere che il nostro Ente ha da tempo adottato efficienti misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute ai propri fornitori e prestatori di servizio, (v. ricordate circolari n. 3 e [Circolare n. 10-2010.pdf](#) del 2010 della direzione generale) e, sotto l'aspetto attuativo, si è dotata degli applicativi per il procedimento automatizzato delle determinazioni di liquidazione – pagamento delle fatture e per il monitoraggio dei tempi di pagamento, programma dal 2013 arricchito di nuove funzionalità (vedi paragrafo 2.5).

L'indicatore di tempestività delle liquidazioni e dei pagamenti è inserito obbligatoriamente nei nostri strumenti di programmazione gestionale (PEG) già dal 2011.

Quest'anno è stato previsto di proporre alla Giunta, fra gli obiettivi comuni a tutta la struttura, una riduzione del 20% dei termini di liquidazione registrati nel 2012 (mediamente di 28 gg) proprio al fine del rispetto dei termini di pagamento imposti dalla normativa in esame.

2.2. AMBITO OGGETTIVO

Per quanto attiene all'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs n. 192, si è detto che resta l'incognita dell'applicabilità ai lavori pubblici. Sul punto, la posizione delle pubbliche amministrazioni è molto debole, tenuto conto dei vincoli imposti dalle regole del patto di stabilità interno che ritardano la possibilità di pagamento degli investimenti.

Raccomando, in ogni caso, di rispettare scrupolosamente il disposto dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2009, che fa obbligo al responsabile del procedimento di spesa di programmare i pagamenti anche degli investimenti, con previsione di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

2.3. DECORRENZA

Per ciò che riguarda la decorrenza del D.Lgs n. 192, le nuove regole si applicano ai contratti, in qualunque forma conclusi (atto pubblico, atto pubblico amministrativo, scrittura privata, lettera di ordinazione, ecc), **stipulati dal 1° gennaio 2013.**

A quelli conclusi anteriormente al 1° gennaio 2013, si applica la legge n. 231 del 2002 per gli acquisti di beni e servizi e la legislazione speciale per i lavori pubblici, e, nello specifico, le condizioni di pagamento pattuite nei contratti stipulati.

2.4. TERMINI DI PAGAMENTO

2.4.1. Per quanto attiene ai termini di pagamento, occorre considerare quanto segue:

- a) i contratti pubblici di forniture e servizi devono essere sottoposti obbligatoriamente a verifica di conformità (artt. 312, 324 e 325 del D.P.R. 207/2012);
- b) la data di ricevimento della fattura o la richiesta di pagamento equivalente è sempre certa, in quanto da acquisire obbligatoriamente al protocollo provinciale;
- c) fra le informazioni da prevedere nel bando/lettera d'invito/contratto sono da includere le modalità essenziali [...] di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (art. 64 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativi bandi – tipo).

Nella formulazione del capitolato/disciplinare/bando/lettera d'invito/contratto, ecc, occorre sempre definire il termine per avviare le attività di verifica/attestazione della prestazione (in mancanza di diverso accordo, il termine è "entro venti giorni" ai sensi dell'art. 313 D.P.R. 207/2010) e per concluderle (in mancanza di diverso accordo, il termine è "trenta giorni" ai sensi dell'art. 1, c. 6, del D.Lgs n. 192/2012).

E' evidente che occorre evitare termini e comportamenti che potrebbero essere considerati elusivi della normativa in esame.

Occorre precisare, inoltre, nei documenti di gara che la fattura potrà essere presentata (o fatta pervenire) dall'operatore economico al protocollo dell'Ente alla scadenza del termine di verifica concordato (o, in mancanza, fissato dalla legge), sempre che la stessa sia conclusa con la

certificazione positiva, ossia con l'accertamento della regolarità delle prestazioni e il rispetto del contratto.

Occorre considerare che per il pagamento, deve essere acquisito il DURC, per cui occorre organizzarsi per coordinare i diversi termini, richiedendo il documento di regolarità in modo tempestivo. Il DURC, com'è noto, ha tre mesi di validità. L'eventuale irregolarità del DURC sospende sempre i pagamenti e non fa decorrere, come è ovvio, gli interessi moratori legali.

2.4.2. Per quanto attiene alla pattuizione di un termine di pagamento superiore a trenta (ma non a sessanta giorni), si richiama la precedente circolare n. 3 del 2010 e la giurisprudenza ivi richiamata (paragrafo motivazione punto ii), e la successiva circolare integrativa n. 10/2010 che rinvia alla determinazione dell'Avcp n. 4/2010 (in <http://www.avcp.it>).

Ricordo, in particolare, che il termine di pagamento superiore a trenta giorni non può essere deciso unilateralmente dall'amministrazione (Cons. St., sez IV, 2.2.2010, n. 469); deve essere previsto, in modo non perplesso o lacunoso, nel bando/lettera d'invito/contratto (TAR Piemonte, Sez. I, n. 2346/2010; C.S., sez. v, n. 1728/2011), e deve essere motivato con riferimento alla natura o all'oggetto del contratto o alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In caso di procedura con bando o lettera d'invito, la stazione appaltante può solo prevedere che l'Amministrazione si riservi di concordare con l'aggiudicatario un termine superiore a trenta giorni e fino a sessanta giorni, decorrenti dal rilascio del certificato di regolare conformità o attestazione, precisando, nei richiamati documenti, puntualmente **le ragioni** del termine più ampio, con riferimento alla natura, o all'oggetto del contratto, o alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

2.5. PROGRAMMA INFORMATICO - NUOVE FUNZIONALITÀ

Sono state apportate alcune modifiche migliorative all'applicativo <http://172.16.11.104/fattureEXE/Login.aspx>, utilizzato per estrarre i tempi dei pagamenti delle fatture dei vari servizi disponibile nella nostra intranet all'indirizzo medesimo.

Ricordo che il programma, **sviluppato internamente dal servizio sistemi informativi**, serve per calcolare i tempi medi di liquidazione e di pagamento dei documenti contabili per singoli uffici, per gruppi di uffici e per l'intera Provincia.

Oltre a restituire informazioni aggregate di tipo statistico, il software offre la possibilità di esportare in un foglio excel i dati essenziali del documento contabile e della corrispondente liquidazione, acquisendo le informazioni da IRIDE e da LIBRA.

E' possibile applicare dei filtri per periodo di riferimento o per estrarre solo le liquidazioni effettuate in un numero di giorni superiore a quello indicato come parametro (per monitorare i casi più critici).

Con quest'anno sono in produzione, le seguenti modifiche per memorizzare la data di quietanza del mandato, estrarre i tempi medi delle quietanze, escludere dal calcolo dei termini i periodi di contestazione, distinguere fra tipologie di contratti:

a) memorizzazione della data di quietanza del mandato

- a. in collaborazione con la tesoreria provinciale, sono stati gestiti i flussi di ritorno, importando i dati delle quietanze direttamente nel software di contabilità LIBRA; in

questo modo, in contabilità si memorizza, oltre alla data di emissione del mandato, anche la data di effettivo pagamento (data di quietanza dell'ordinativo);

b) estrazione dei tempi medi delle quietanze

- a. è stato modificato il programma in modo che vengano estratti anche i tempi medi delle quietanze (tempo complessivo intercorso dalla data di protocollazione della fattura alla data di quietanza del pagamento da parte del tesoriere).

Si ricorda che l'applicativo **calcola** anche:

- a) *il tempo medio di liquidazione tecnica*: tempo intercorso dalla data di protocollazione della fattura alla data dell'ultimo invio della determinazione di liquidazione al servizio economico finanziario, sottraendo gli eventuali tempi di "fermo" in ragioneria (inteso come intervallo temporale tra l'arrivo della liquidazione in ragioneria e la restituzione per le opportune modifiche al servizio proponente);
- b) *il tempo medio di pagamento*: tempo intercorso dalla data di protocollazione della fattura alla data di emissione del mandato da parte del servizio economico finanziario (non si escludono pertanto gli eventuali tempi di fermo in ragioneria).

c) esclusione delle fatture contestate

Nell'applicativo "IRIDE" sono stati inseriti due nuovi campi tra i dati aggiuntivi di ogni fattura, in modo che l'operatore possa escludere dal calcolo statistico i corrispondenti documenti contabili (ad esempio, nel caso di contestazione, nel caso di ritardo per la richiesta dei DURC, per le fatture che vengono stornate completamente da una nota di accredito e vengono successivamente rimesse, ecc...).

I campi previsti sono: un flag che se valorizzato indica di escludere il documento contabile dai calcoli delle medie statistiche e un campo di annotazioni in cui si inseriscono le motivazioni dell'esclusione.

Ovviamente i campi non sono obbligatori, ma lo diventano se la fattura viene evidenziata come scartata (in tal caso deve essere inserita anche la corrispondente motivazione).

Nel calcolo del dato medio complessivo non vengono conteggiate le fatture etichettate come da escludere; le stesse vengono tuttavia inserite nel foglio excel di riepilogo opportunamente contraddistinte, in modo che siano comunque visibili le motivazioni indicate oltre che le ricorrenze.

Con l'introduzione di questa modifica, i vari uffici hanno la possibilità di inserire le motivazioni di esclusione delle fatture **direttamente in IRIDE** invece di modificare il foglio excel di dettaglio estratto dall'applicativo. In questo modo, ad ogni estrazione i dati saranno sempre disponibili e aggiornati.

d) distinzione tra forniture, servizi e lavori

A livello di documento contabile, nell'applicativo "IRIDE" è stato inserito un menù a tendina per specificare se la fattura si riferisce a **forniture, servizi o lavori**.

La presenza dell'informazione va verificata a conclusione delle operazioni sulla fattura in IRIDE, prima della registrazione del documento contabile in LIBRA. Pertanto, non è obbligatorio inserire il dato in fase di protocollazione.

Nel software "statistico fatture", verrà aggiunto un ulteriore dettaglio nello specchio riepilogativo per mostrare il totale per titolo I, suddiviso per 'forniture', 'servizi', 'lavori' da utilizzare per gli eventuali casi particolari con i corrispondenti tempi medi.

2.5. COSA FARE

2.5.1. Il servizio economico finanziario deve provvedere a:

- scaricare i flussi di ritorno prodotti dalla tesoreria dall'apposito software già installato TLQ e importare i file con le date di quietanza in LIBRA.

L'operazione deve essere eseguita a scadenze programmate: il tesoriere rende disponibili i file quotidianamente (dal giorno precedente la data attuale fino a tre mesi prima, cancellando progressivamente i file a partire dai meno recenti).

Si fornisce l'indicazione pertanto di caricare i file ogni settimana o, al massimo, ogni 15 giorni.

2.5.2 Il servizio sistemi informativi è tenuto a:

- illustrare al servizio economico finanziario la procedura per l'importazione dei dati di quietanza;
 - predisporre opportuno manuale e renderlo disponibile in intranet;
 - aggiornare i manuali per il caricamento delle fatture;
 - modificare l'applicativo dello statistico fatture in modo da mostrare i dati riepilogativi e di dettaglio per il titolo I per le voci relative a forniture, servizi e lavori;
 - inserire, in collaborazione con i servizi competenti, nell'applicativo "IRIDE" le informazioni sulla tipologia delle fatture (forniture, servizi e lavori) per i documenti già protocollati a gennaio 2013.
- Il servizio sistema controlli interni è tenuto a estrarre, almeno trimestralmente, i dati dai report e segnalare al sottoscritto eventuali anomalie

2.5.4. Tutti i servizi:

- devono indicare nell'applicativo IRIDE le fatture che devono essere escluse dall'applicativo statistico delle fatture e dei pagamenti e la corrispondente motivazione;
- precisare, in fase di istruttoria, se si tratta di una fattura relativa a forniture, servizi o lavori.

Si raccomanda a ciascun dirigente di illustrare il contenuto della presente ai collaboratori del servizio cui è preposto.

Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)

1. Avcp, determinazione n. 5/2012 del 27 marzo 2002. Per la tesi dell'esclusione dal campo di applicazione, vedi Tribunale di Asti, 16 agosto 2011, riportato in nota ad articolo CORRADO MAGRO, La disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in www.lexitalia.it,

rivista internet di diritto, secondo cui: *“L’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 è limitato alle “transazioni commerciali” da intendersi, ai sensi dell’art. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, come “i contratti (...) che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, da cui esulano i contratti di appalto di opere pubbliche, i quali, a differenza dei contratti di appalto pubblico di servizi e di appalto pubblico di forniture - a cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 - hanno ad oggetto la prestazione di un’opera. In caso di ritardo dei pagamenti nei contratti di appalto di lavori pubblici, sussiste una disciplina ad hoc contenuta nella L. n. 109/1994, recepita nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel D.M. n. 145/2000 (artt. 29 e 30), ora in gran parte confluite nel D.P.R. n. 207/2010, recante il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”*.

Occorre considerare, però, che il considerando n. 11 della direttiva 2011/7/UE dispone che *“La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”*.

D.L.gs. 9 novembre 2012, n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Entrata in vigore dal: 30/11/2012

| Argomento | Articolo | Oggetto | Contenuto | Eventuali aspetti operativi | Eventuali scadenze per l'Amministrazione |
|---|----------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Ritardi nei pagamenti della P.A. | Art. 1 | <i>Ambito di applicazione</i> | Le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di scadenziario informatico corrispettivo in una transazione commerciale. NON SI APPLICA : a) in presenza di procedure concorsuali/procedure di ristrutturazione del debito; b) nell'ipotesi di risarcimento del danno pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore; | collegato ad Iride | si applica a tutte le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013 |
| | Art. 2 | <i>Definizioni</i> | "transazioni commerciali"; "pubblica amministrazione"; "imprenditore"; "interessi moratori"; "interessi legali di mora"; "tasso di riferimento"; "importo dovuto" | | - |
| | Art. 3 | <i>Responsabilità del debitore</i> | Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5, sull'importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile | | |

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| Art. 4 | <i>Decorrenza degli interessi moratori</i> | Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento: quindi non è necessaria alcuna comunicazione di messa in mora nei confronti del debitore. | - |
| Art. 4, c. 2 | <i>Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:</i> | a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore e della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto | - |
| Art. 4, c.3, c.4 | <i>Termini diversi di pagamento</i> | Nelle transazioni commerciali tra imprese o in cui il debitore è una P.A. le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o del contratto o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a 60 giorni . | - |
| Art. 4, c.5 | <i>Automatico termine di 60 giorni (termine raddoppiato)</i> | I termini di cui all'art. 4, comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11.11.2003, n.333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano debitamente riconosciuti a tal fine. | - |
| Art. 4, c.6 | <i>Decorrenza del termine di pagamento (dies a quo)</i> | Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo deve essere provato per iscritto e se il debitore riceve la fattura o richiesta di pagamento equivalente anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data . | - |

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| Art. 5 | <i>Saggio degli interessi</i> | In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sulla somma dovuta vanno calcolati su base giornaliera gli interessi di mora, che non possono essere inferiori al tasso legale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali . Il tasso legale di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. | | - |
| Art. 6 | <i>Risarcimento delle spese di recupero</i> | Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuto per il recupero quando il debitore non è stato in grado di dimostrare che il ritardato pagamento deriva da causa a lui non imputabile. Al creditore spetta, senza che sia necessario la costituzione in mora, un importo forfettario pari a 40,00 a titolo di risarcimento danni. E' fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere i costi di assistenza per il recupero dei crediti. | - | - |
| Art. 7 | <i>Nullità</i> | Le clausole relative al termine di pagamento sono nulle quando risultano gravemente inique in danno al creditore | | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |



PROVINCIA DI VENEZIA

D. Lgs. n. 192/2012:

“ **r r rd d** **r** **r** ”

Premessa

Con il D.lgs 9.10.2001 n. 231 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE che persegue, in particolare gli obiettivi di:

- contrastare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali e delle prestazioni professionali;
- garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere.

Con il D.lgs 9.11.2012 n. 231 contenente: “*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 170*” sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni alla normativa per la tutela contro i ritardi nei pagamenti.

Le disposizioni in esame, contro i ritardi nei pagamenti, si applicano a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale concluse a decorrere **dal 1° gennaio 2013**.

Ambito di applicazione

Le disposizioni in esame contro i ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Il nuovo **art. 2**, del D.Lgs n. 231/2002, fornisce le **definizione** dei termini utilizzati nella disciplina in esame precisando quanto segue:

- a) “ **r r** ”: contratti, comunque denominati, stipulati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente, una consegna di merci/prestazione di servizi e il relativo pagamento di un prezzo;
- b) “ **r** ”: le amministrazioni di cui all'art. , comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi) ed ogni altro soggetto, allorché svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al citato decreto;
- c) “ **r d r** ”: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione. Quindi le nuove disposizioni si applicano sia alle imprese che i lavoratori autonomi.



PROVINCIA DI VENEZIA

- d) “ **r r r** ”: interessi legali di mora, ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
- e) “ **r d r** ”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
- f) “ **d r r** ”: il tasso di interesse applicato dalla Bce;
- g) “ **r d** ”: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

La nuova disciplina si applica pertanto ai contratti aventi ad oggetto la **consegna di merci** o la **prestazione di servizi**, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:

- tra imprese;
- tra professionisti;
- tra professionisti e imprese;
- tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.

Contra in eccezione er

- a) debiti oggetto di **procedure concorsuali** aperte a carico del debitore;
- b) pagamenti effettuati a titolo di **risarcimento del danno**, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore;
- c) contratti stipulati con i “consumatori”, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta c.d. “privati”).

Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori

L’**art. 4** del citato Decreto stabilisce i tempi massimi di pagamento delle merci e/o servizi, decorsi i quali scatta l’automatica applicazione degli interessi moratori.

Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono “ ” i previsti interessi moratori, **senza** che sia necessario uno specifico atto del creditore che **costituisca in mora il debitore**, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Termini di decorrenza degli interessi moratori

- **30 giorni** dalla data di **ricevimento** da parte del debitore della **fattura** o richiesta di pagamento di contenuto equivalente.



PROVINCIA DI VENEZIA

sul punto il comma 2, lett. a) del citato art. 4, dispone che: *on anno e etto lla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra ric ie ta e ivalente di pagamento .*

- **ovvero 30 giorni** dalla data **di ricevimento** delle **merci** o dalla data di **prestazione** dei servizi, quando **non è certa** la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- **ovvero 30 giorni** dalla data **di ricevimento** delle **merci** o dalla data di **prestazione** dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è **anteriore** a quella di ricevimento delle merci/prestazione di servizi;
- **ovvero 30 giorni** dalla data de ' o della **verifica** (prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriore o contestuale a tale data.

addo io dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici

- Nei contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, il **termine massimo applicabile è automaticamente di 60 giorni** se il debitore è:
 - ❖ un ente pubblico “riconosciuto” che fornisce assistenza sanitaria,
 - ❖ un'impresa pubblica partecipata finanziariamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province dagli Enti Locali.

eroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti

- Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o professionisti, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello indicato.

I termini **superiori a 60 giorni**:

- devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
- non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.

eroghe contrattuali nei rapporti con pubblici e amministrazioni

- Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una P.A. le parti possono pattuire, purchè in modo espreso, un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni, *ando ci ia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o delle circostanze esistenti al momento della a concl ione*



PROVINCIA DI VENEZIA

Anche in tale caso gli stessi devono essere pattuiti per iscritto e **non possono comunque superare i 60 giorni.**

Procedura di accertamento della durata della merce o dei servizi

- In presenza di una **procedura di conformità dei beni/servizio ricevuto** al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce/prestazione di servizi salvo che la durata superiore ai 30 giorni sia:
 - ❖ Concordata dalle parti in forma scritta;
 - ❖ Prevista nella documentazione di gara;
 - ❖ Non sia gravemente iniqua.

Pagamenti a rate

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli **importi scaduti.**

Misura degli interessi moratori

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs n. 21/2002, sono individuati negli interessi legali di mora oppure negli interessi concordati tra le imprese.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sulla somma dovuta vanno calcolati su base giornaliera gli interessi di mora, che non possono essere inferiori al **tasso legale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali.**

Gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

- ❖ componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa nella G.U.
- ❖ componente fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall'1.01.2011.

Calcolo degli interessi moratori

Gli interessi di mora sono calcolati:

- su base giornaliera;
- in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.



PROVINCIA DI VENEZIA

Deroghe contrattuali tra imprese e tra professionisti

Nei contratti tra singole imprese, le parti possono concordare un diverso tasso di interesse nei limiti previsti dall'art. 7 D. Lgs. n. 231/02.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento: quindi **non è necessaria alcuna comunicazione di messa in mora nei confronti del debitore.**

Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni

Nell'ipotesi di responsabilità del debitore quando lo stesso, ai sensi dell'art. del D.Lgs n.231/2002, **non è stato in grado di dimostrare** che “ *il ritardato pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*”, il creditore ha diritto:

- un importo forfettario di **40 euro** a titolo di **risarcimento del danno**, fatta salva la possibilità di provare un danno maggiore, che può ricomprendere i costi di assistenza (spese legali) per il recupero del credito

Nullità delle clausole

L'art. 7, D.Lgs n. 231/02, dispone ora che sono **nulle le clausole** che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che “*risultano gravemente inique e in danno del creditore*”

Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).

La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 co. 2 c.c.)

La **grave iniquità** deve essere accertata dal giudice avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:

- ❖ il grave scostamento della prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,
- ❖ la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
- ❖ l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini del pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero;



PROVINCIA DI VENEZIA

- ❖ è, altresì, considerata gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione degli interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

Quando il debitore è una P.A., la clausola avente ad oggetto la **predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura è sempre nulla.**

Si presume, invece, (salvo prova contraria) che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero.

Con una modifica all'art. 8 D.Lgs 2 1/2000 viene estesa la **legittimazione attiva** in capo alle associazioni di categoria degli imprenditori, alle quali viene riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice competente di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori e il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice, questi dispone il pagamento di una somma da 500,00 a 1.100,00 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Contratti di subfornitura

Nei rapporti di subfornitura le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, di cui al D.Lgs 9.10.2002 n. 231 come modificato e integrato dal D.lgs 9.11.2012 n. 192, devono essere coordinate con le disposizioni contenute nella L. 18.06.98 n. 192, in relazione ai rapporti di subfornitura.

Se il contratto di "subfornitura" rientra nell'ambito applicativo del D.Lgs 2 1/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012 si applicano i **termini legali** di pagamento previsti dalle nuove disposizioni normative, in quanto più favorevole per il creditore e i termini contrattuali di pagamento, stabiliti eventualmente in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare:

- **60 giorni** dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
- ovvero **90 giorni**, in caso di accordi nazionali o locali tra rappresentanze dei committenti e subfornitori.

In **caso di ritardo** nei pagamenti relativi ai rapporti di "subfornitura", si applicano **tassi di interesse** di mora nella stessa misura prevista dal D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, ossia:

- il tasso di riferimento semestrale della BCE;
- maggiorato di **7 punti percentuali**, per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012;
- ovvero maggiorato di **8 punti percentuali**, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall'1.01.2013.

Resta inteso che:

- ai fini del decorso degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora;
- è fatta salva la **pattuizione** tra le parti di interessi moratori **più alti** e non sono ammesse deroghe comportanti l'applicazione di tassi moratori inferiori a quelli di legge
- ove il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il committente è soggetto anche ad una penale **pari al 5%** dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

Quest'ultima penale non è prevista dal D.Lgs 2 1/2002 in relazione ai ritardi di pagamento relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di subfornitura ai sensi della L. 192/98.

I Contratti pubblici di lavoro

Per quanto attiene ai contratti pubblici di lavoro, le norme che impongono il tempestivo pagamento dei crediti che l'impresa appaltatrice vanta nei confronti della committenza pubblica vanno individuate nel D.P.R. n.207/2010 (artt. 143 e 144), nonché nell'art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Risultano pertanto dettate una puntuale tempistica per il pagamento degli acconti e del saldo maturati nell'esecuzione dei lavori pubblici (art. 29 D.M. n. 145/2000; art. 143 D.P.R. n. 207/2010) e specifiche disposizioni in ordine all'entità degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento (art. 30 D.M. n. 145/2000; art. 144 D.P.R. n. 207/2010).

Nel dettaglio, è previsto che, a partire dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non possa superare i **quarantacinque giorni**. Una volta emesso il certificato, il pagamento deve essere disposto mediante specifico ordine (mandato di pagamento) entro i **trenta giorni** successivi.

Ove il **certificato** venga emesso **oltre i quarantacinque giorni**, vanno riconosciuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al **tasso legale** sulle somme dovute. Se il ritardo **supera i sessanta giorni**, dovranno essere corrisposti dal giorno successivo **gli interessi moratori**.

Qualora il **pagamento** sia effettuato **oltre i trenta giorni** dalla data di emissione del certificato, gli **interessi legali** scattano dal giorno successivo fino al sessantesimo giorno di ritardo, data a partire dalla quale sono dovuti gli **interessi di mora**.

Appare evidente, dalle disposizioni sopracitate, che le conseguenze sanzionatorie per il ritardato pagamento nei lavori pubblici siano obiettivamente meno favorevoli per l'appaltatore di quelle sancite dal D.Lgs n. 231/2002.



PROVINCIA DI VENEZIA

Infatti, i termini di decorrenza degli interessi moratori previsti per i lavori pubblici sono notevolmente più lunghi di quelli operanti nei settori dei servizi e delle forniture. E, soprattutto, il saggio di interesse da applicare è considerevolmente più basso.

Tuttavia sul punto, l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, con Determinazione n. del 27.03.2002, ha respinto la possibilità di ritenere applicabile, agli appalti di lavori pubblici, la direttiva 2000/35/CE, ma ci non toglie che l'intervenuta direttiva comunitaria 2011/7/UE possa aver riaperto i termini della questione dell'estensibilità o meno della normativa in tema di ritardi pure ai lavori pubblici.